

Parte della giurisprudenza ritiene che in presenza dell'obbligo di custodia dei documenti di una gara pubblica da parte della stazione appaltante, è da presumersi che lo stesso sia stato assolto mediante le normali garanzie di conservazione degli atti amministrativi tali da assicurare la genuinità e l'integrità dei plichi. L'orientamento che si fa preferire, tuttavia, ritiene l'obbligo di predisporre cautele a tutela dell'integrità delle buste contenenti le offerte delle imprese partecipanti discende necessariamente dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente nei contratti con la pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 97 Cost., sicchè in mancanza di una specifica previsione da parte del legislatore di apposite misure cautelari da adottarsi nel caso di prosecuzione delle operazioni di gara, l'individuazione delle doverose cautele è rimessa al prudente apprezzamento dell'amministrazione appaltante. Nel concreto, tuttavia, di tali misure deve esser data menzione nel verbale di gara, proprio al fine di assicurare l'effettivo e ordinato svolgimento del prosieguo delle operazioni di gara (cfr: Cons. Stato, V Sez., n. 1068/06). (Fattispecie nella quale la ditta era stata originariamente esclusa per non aver incluso nell'istanza di partecipazione la dichiarazione di subappalto della categoria OS24 nella quale non era qualificata, e successivamente riammessa attraverso il rinvenimento nella documentazione presentata dalla medesima, della dichiarazione ritenuta in precedenza mancante. Detto rinvenimento della dichiarazione in questione, redatta in documento autonomo, dattiloscritto ma con aggiunte a penna relative proprio alle opere da subappaltare, tuttavia era avvenuto in seduta non pubblica e senza aver fornito prova dell'adeguata conservazione degli atti di gara).